



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

2/2013

Marzo – Aprile

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“Sindacabilità dei corrispettivi dichiarati per i redditi diversi di natura finanziaria”, di **T. FUMAGALLI**. Pag. 1

L’abuso del diritto: da principio immanente nell’ordinamento tributario a fattispecie penalmente ir-rilevante”, di **E.M. SIMONELLI e F. FERINI**. “ 1

Accertamento – Disciplina antielusiva – Interposizione fittizia di persona – Simulazione relativa. **Cass., sez. trib. 10 gennaio 2013, n. 449**. “ 2

Accertamento – Sostituzione d’imposta – Liti di rivalsa – Giurisdizione ordinaria. **Cass., sez. VI civ., 29 gennaio 2013**. “ 2

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Riflessi dell’assimilazione”, ai fini tributari, delle società costituite all’estero a uno dei tipi societari italiani”, di **S. GORGONI**. “ 2

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento – Autotutela – Presupposti temporali per l’esercizio del relativo potere – Mancata formazione di un giudicato o mancata scadenza del termine decadenziale – Adozione di un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello giudizialmente annullato – Preventivo annullamento del precedente atto viziato – Necessità. Imposte e tasse – Autotutela – Presupposti temporali per l’esercizio del relativo potere – Mancata formazione di un giudicato o mancata scadenza del termine decadenziale – Adozione di un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello giudizialmente annullato – Preventivo annullamento del precedentemente atto viziato – Necessità. **Cass., sez. VI 13 marzo 2013, n. 6329**. “ 3

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento – Autotutela – Diniego o rifiuto di autotutela relativo ad atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione – impugnabilità – Esclusione. Procedimento – Autotutela – Diniego o rifiuto di autotutela relativo ad atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione – Impugnazione avanti le Commissioni tributarie – Deduzione di vizi originari dell’atto divenuto definitivo per mancata impugnazione – inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela – Conseguenze. **Comm. Trib. prov. di Lecco, sez. I, 13 agosto 2012, n.121**. “ 3

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Fiscale – Contenzioso – Processo tributario – Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale – reclamo – Inammissibilità in caso di omessa presentazione – Rimessione della questione alla Corte Costituzionale – Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. **Comm. Trib. prov. di Perugia, sez. II, 7 febbraio 2013, n. 18**. “ 4

IAS

L’iscrizione in bilancio delle imposte differite attive correlate alle perdite fiscali pregresse”, di **F. GHISELLI e E. FUSA**. “ 4

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)

Imposte in genere – Dichiarazione dei redditi – Fusione per incorporazione – Redditi realizzati fino al momento di efficacia della fusione – Imputazione alla società incorporata – Conseguenze in tema di riscossione.

Cass., sez. trib. 30 novembre 2012, n. 21405.

Pag. 5

Operazioni straordinarie – Fusione – Aspetti fiscali – Imposizione diretta – Limiti al riporto delle perdite – Profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, sez. II 11 febbraio 2013, n. 24.

“ 5

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazione dei redditi

Modello 730/2013 – Redditi 2012 – Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 14/E.

“6

IRES

“La determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany: normativa e metodologie applicabili”
di **A. MARTONE.**

“ 6

“Le spese per il personale da ritenere <<imponibili>> ai fini dell’IRAP deducibile dal reddito d’impresa”,
di **G. PANZERA DA EMPOLI.**

“ 6

IRES – Beni in locazione finanziaria – Eliminazione del limite di durata minima del contratto.

Circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 17/E.

“ 7

Direttiva 90/434/Cee – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Artt. 2, 4 e 9 – Conferimento d’attivo – Imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società conferente in occasione del conferimento d’attivo – Rinvio dell’imposizione – Condizione che esige che nel bilancio della società conferente venga iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata.

Corte di Giust. UE, sez. I, 19 dicembre 2012, n. causa C-207/11.

“ 8

IRES – Soggetti passivi – presunzione di residenza per le società estere controllate o gestite da soggetti italiani – Ambito applicativo.

Cass.,sez. trib. 7 febbraio 2013, n. 2869.

“ 8

IRES – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite – Minusvalenza da cessione di partecipazione – Difetto di inerenza e violazione del divieto di abuso del diritto – Indeducibilità della minusvalenza.

Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4901.

“ 9

IRES – Norme generali sulle valutazioni – *Transfer pricing* – licenza d’uso del software.

Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4927.

“ 9

REDDITI DI CAPITALI

“Innovazioni del registro impositivo di cambiali finanziarie, obbligazioni e <<project bond>>” di **G. MOLINARO**. Pag. 9

“Redditi di capitale – Titoli di risparmio per l’economia meridionale – Chiarimenti. **Circ. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2013, n. 10/E**. “ 10

REDDITI DI IMPRESA

“Rapporti tra la disciplina nella deducibilità dei costi *black list* e le Convenzioni contro le doppie imposizioni”, di **D. DE GIORGI**. “ 10

“Soggetti *las adopter* e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012), di **R. DOLCE**. “ 11

“Deduzione delle perdite su crediti di modesto imposto e prescritti: vale la competenza?”, di **P. DRAGONE e R. VALACCA**. “ 12

“Il requisito della commercialità ai fini della *Pex*”, di **G. FERRANTI**. “ 12

“Il secondo anno di ACE: regole applicative e problemi aperti sulla quantificazione dell’incentivo”, di **L. GAIANI**. “ 13

“Minusvalenza indeducibile se c’è abuso del diritto”, di **S. UNGARO**. “ 13

“Finanziamenti infragruppo. Le valide ragioni economiche secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia” di **P. VALENTE e S. MATTIA**. “ 13

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il *ticket restaurant* elettronico: la disciplina di settore e l’esigenza di un’interpretazione evolutiva” di **P. ANTONINI**. “ 14

“Il regime fiscale dei piani di incentivazione dei *manager*” di **S. FURIAN e F. GALLIO**. “ 15

Redditi di lavoro dipendente – *Stock option* – Determinazione della normativa applicabile – Rileva il momento di esercizio dell’opzione e non quello di assegnazione. **Cass. sez. trib. 25 luglio 2012, n. 13088**. “ 15

REDDITI DIVERSI

Attuazione della direttiva 2009/65/CEE – Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero – Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6. **Circ. Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E**. “ 15

RISCOSSIONE

Riscossione – Rimborsi d’imposta – presentazione dell’istanza – Incompatibilità di una norma interna con l’ordinamento comunitario – Termine per il rimborso – Rimessione della questione alle Sezioni Unite. **Cass., sez. VI 16 gennaio 2013, n. 959**. “ 16

RITENUTE ALLA FONTE

“Le provvigioni sulle polizze collocate dalle banche non scontano la ritenuta”, di **A. BORGOGLIO**. Pag. 16

BOLLO (Imposta di)

“Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 – I chiarimenti e i dubbi sull’imposta di bollo”, di **E. MIGNARRI**. “ 17

Bollo (imposta di) – Applicabilità agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Risposte a quesiti.

Circ. Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013, n. 15/E. “ 18

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

“Esenzioni ed esclusioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie”, di **A. CARLUCCI, L. MIELE E S. POSA**. “ 18

“Disciplina ancora incompleta per la <financial transaction tax>, di **C. GALLI**. “ 19

“*Tobin Tax*: gli aspetti internazionali” di **M. LENOTTI**. “ 20

IVA

“IVA su operazioni complesse: contratti di leasing e di assicurazione tra loro collegati”, di **P. CENTORE e M.T. SUTICH**. “ 21

“Corte di Giustizia europea: fuori campo IVA (anche) la consulenza esternalizzata di gestione fondi”, di **A. FEDERICO e F. STELLA**. “ 22

IVA: cosa cambia, con la Legge di Stabilità, per i servizi di gestione individuale di portafogli titoli”, di **A. FEDERICO e F. STELLA**. “ 22

“Considerazioni in merito alla dichiarata imponibilità ad iva delle gestioni individuali di portafoglio”, di **G. POLO**. “ 23

IVA – Disposizioni generali – Operazioni esenti – Prestazione di *leasing* accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto di *leasing* – Applicazione dell’esenzione alla sola prestazione di assicurazione.
Corte di Giust. CE, 17 gennaio 2013, causa n. C-224/11. “ 24

IVA – Disposizioni generali – operazioni esenti – Gestione di fondi comuni di investimento – Attività di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari a favore della società di gestione.
Corte di Giust. CE 7 marzo 2013, causa n. C-275/11. “ 24

REGISTRO (Imposta di)

“Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni: rilevano autonomamente ai fini dell’imposta di registro” di **M. GABELLI e D. ROSSETTI**. “ 24

“Riqualificazione del conferimento di azienda e della successiva cessione di partecipazioni come contratto di cessione di azienda”, di **F. GALLIO**. **Pag. 25**

“Il *place shopping* nell’imposta di registro secondo la recente prassi: da fenomeno “abusivo” a comportamento “evasivo”” di **M. GRAZIOLI e M. THIONE**. “ 25

“Registro (Imposta di) – Applicazione – Valutazione della causa economica dell’atto – Prevalenza sulla volontà negoziale delle parti.
Cass., sez. trib. 20 dicembre 2012, n. 23584. “ 25

Registro (Imposta di) – Principi generali – Interpretazione degli atti – Conferimento d’azienda agricola e successiva cessione delle partecipazioni – Abuso del diritto.
Cass., sez. trib. 19 marzo 2013, n. 6835. “ 26

VARIE

Commento alle novità fiscali – Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 recanti “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)” – Primi chiarimenti.
Circ. Agenzia delle Entrate 3 maggio 2013, n. 12/E. “ 26

Varie – Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE.
Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 13/E. “ 27

Società – Società di capitali – Società per azioni – Contratto di *swap* (c.d. *hedging*) – Finalità di copertura delle oscillazioni dei tassi – Collegamento negoziale – Contratto di finanziamento.
Tribunale di Brindisi 29 gennaio 2013. “ 27

Assicurazione (impresa di) – Impresa di assicurazione – Divieto di compiere operazioni estranee all’oggetto sociale – Portata – Limiti – Fondamento – Conseguenze – Assunzione di garanzie in favore di società controllate – Leicità – Fondamento.
Cass., civ. SS.UU. 30 dicembre 2011, n. 30174. “ 28

Società – Azienda – Cessione di ramo d’azienda – Nozione – Fattispecie.
Cass., sez. I, 4 dicembre 2012, n. 21711. “ 28

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Dottrina

“Sindacabilità dei corrispettivi dichiarati per i redditi diversi di natura finanziaria” di T. FUMAGALLI, ne Il fisco 3/2013, fasc. n. 1, pag. 325

L'articolo esamina la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie verso corrispettivi di molto inferiori rispetto al loro effettivo valore.

La questione che viene posta è se tale condotta possa comportare l'accertamento in rettifica del corrispettivo dichiarato, integrando taluna delle fattispecie di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67 TUIR.

Con riguardo a tali cessioni, l'assenza di intento realizzativo – essendo il trasferimento strumentale al perseguimento di finalità di mero riassetto della compagine sociale - , porterebbe ad escludere, che possa farsi luogo, anche in via di presunzione, all'accertamento di prezzi non dichiarati.

In altre parole, dovrebbe essere preclusa all'Amministrazione, in assenza di elementi probatori ulteriori, la possibilità di fondare la prova dell'occultamento parziale del corrispettivo.

A tal proposito viene segnalato come dall'esame della giurisprudenza di merito e di legittimità non risulti allo stato alcuna tendenza degli uffici a sindacare la conformità dei corrispettivi *de quo* al valore normale, considerato che il corrispettivo pattuito dalle parti può differire dal valore corrente della frazione di patrimonio netto rappresentativa della partecipazione ceduta per le più diverse ragioni.

In senso conforme si è espresso il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive che ha stabilito che la cessione di partecipazioni ad un prezzo pari al costo fiscalmente riconosciuto, (inferiore al valore corrente di mercato) non è sindacabile dall'Amministrazione, e nemmeno nel caso in cui il prezzo fosse del tutto simbolico.

La cessione di partecipazioni verso corrispettivi particolarmente distanti dal loro effettivo valore può semmai rivelare una astratta potenzialità elusiva dell'operazione, qualora la stessa risulti priva di valide ragioni economiche e sia posta in essere per mere finalità di economia fiscale, in relazione alla quale è prevista l'applicabilità del rimedio antielusivo ex art. 37-bis DPR 600/73. (EM)

“L'abuso del diritto: da principio immanente nell'ordinamento tributario a fattispecie penalmente ir-rilevante” di E.M. SIMONELLI e F. FERINI, in Riv. Dott. Comm. 1/2013, pag. 149.

L'articolo dà una lucida analisi della tendenza della magistratura penale italiana ad applicare le disposizioni in tema di reati tributari anche alle fattispecie qualificate come elusive.

Viene in particolare dimostrata la contrarietà dell'interpretazione della Cassazione nel caso “Dolce & Gabbana” non solo agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria ma anche ai canoni ermeneutici interni, che vietano l'applicazione analogica delle norme penali, ma anche la intrinseca contraddittorietà degli argomenti addotti a sostegno della equiparazione tra elusione ed evasione. (NM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Disciplina antielusiva – Interposizione fittizia di persona – Simulazione relativa.

Cass., sez. trib. 10 gennaio 2013, n. 449, in Riv. Dott. Comm. 1/2013, pag. 195.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal comma 3 dell'art. 37 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale non può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (nella specie, relativa a una ipotesi di donazione e cessione di terreni, la Corte ha escluso che il carattere reale, e non simulato, dell'operazione di vendita e l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatori, fossero sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita).

Accertamento – Sostituzione d'imposta – Liti di rivalsa – Giurisdizione ordinaria.

Cass., sez. VI civ., 29 gennaio 2013, ne Il fisco 7/2013, fasc. n. 1, pag. 1017.

Disattendendo l'orientamento precedente alla sentenza n. 15091/2009, i giudici ribadiscono che la giurisdizione relativa alle liti tra sostituto d'imposta e sostituito spetta al giudice ordinario, e non alle Commissioni tributarie.

Se il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto, per mancanza del presupposto di fatto o di diritto, fa valere in giudizio una questione che rientra nei rapporti tra privati, quindi il legittimato passivo non può che essere colui il quale ha esercitato la rivalsa, cioè il sostituto.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Riflessi dell'”assimilazione”, ai fini tributari, delle società costituite all'estero a uno dei tipi societari italiani” di S. GORGONI, ne Il fisco 1/2013, fasc. n. 1, pag. 68.

L'articolo esamina in dettaglio la sentenza n. 128 del 20 giugno 2012 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano ha risolto la controversia insorta fra l'Agenzia delle Entrate e una società *holding* stabilendo che, per valutare la natura commerciale o meno dell'attività esercitata da una società estera ai fini dell'applicazione del regime *pex*, non è possibile operare una assimilazione a una tipologia societaria prevista dalla legge italiana fondata sul mero riscontro delle previsioni contenute nello Statuto della società estera.

Vengono analizzati i profili di erroneità che minano alla radice la costruzione dell'Agenzia le cui conclusioni, rigettate dai Giudici di Milano, appaiono finalizzate all'unico scopo di applicare il regime delle *participation exemption*, così da poter recuperare a tassazione in capo alla controllante la minusvalenza emersa all'atto della cessione della controllata francese.

L'A. osserva che l'asserita assimilazione del tipo societario francese al tipo societario italiano compiuta dall'Agenzia sulla base dello Statuto delle società partecipata, non solo non è previsto da alcuna norma, ma è anzi espressamente vietata dai precetti contenuti nell'art. 25 della L. 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) nonché dall'art. 7 della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia ed altresì dai principi costituzionali comunitari relativi alla libertà di stabilimento.

Di conseguenza, secondo il nostro ordinamento giuridico la società estera deve essere disciplinata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato nel quale si è perfezionato il processo di costituzione della società in questione, con tutte le conseguenze che ne possano derivare.

Nel caso di specie, dunque, anche ai fini dell'applicazione della normativa tributaria italiana, la natura giuridica della società estera è quella derivante dall'ordinamento giuridico francese.

In altre parole, la legge regolatrice della società deve essere quella dello stato di costituzione e in base all'art. 7 della "Convenzione di stabilimento tra l'Italia e lo Stato" ciascuno di due Stati si impegna a riconoscere, all'interno del proprio ordinamento giuridico, tanto i tipi di società "commerciali" quanto quelli "civili".

La *lex societatis*, individuata sulla base del luogo di perfezionamento del processo di costituzione della società, ha dunque una prevalenza assoluta sulle norme nazionali e quindi, ovviamente, anche su quelle tributarie. (EM)

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento – Autotutela – Presupposti temporali per l'esercizio del relativo potere – Mancata formazione di un giudicato o mancata scadenza del termine decadenziale – Adozione di un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello giudizialmente annullato – Preventivo annullamento del precedente atto viziato – Necessità.

Imposte e tasse – Autotutela – Presupposti temporali per l'esercizio del relativo potere – Mancata formazione di un giudicato o mancata scadenza del termine decadenziale – Adozione di un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello giudizialmente annullato – Preventivo annullamento del precedente atto viziato – Necessità.

Cass., sez. VI 13 marzo 2013, n. 6329, in Boll. Trib. 6/2013, pag. 451.

Il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'accertamento, di talchè l'esercizio di tale potere può avere luogo soltanto entro il termine previsto per il compimento dell'atto sostituito, non può tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato, e l'adozione di un nuovo avviso di accertamento in sostituzione di quello annullato dalla Commissione tributaria deve essere preceduta dall'annullamento del primo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Commissioni tributarie di merito

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Procedimento – Autotutela – Diniego o rifiuto di autotutela relativo ad atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione – Impugnabilità – Esclusione.

Procedimento – Autotutela – Diniego o rifiuto di autotutela relativo ad atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione – Impugnazione avanti le Commissioni tributarie – Deduzione di vizi originari dell'atto divenuto definitivo per mancata impugnazione – Inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela – Conseguenze.

Comm. Trib. prov. di Lecco, sez. I, 13 agosto 2012, n. 121, il Boll. Trib. 6/2013, pag. 443.

Non è esperibile autonoma tutela giurisdizionale avverso il diniego di autotutela relativo ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente, sia perché l'attività di autotutela è discrezionale e il suo concreto ed effettivo esercizio non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali non proposti, sia perché altrimenti si darebbe inammissibile ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

Nel valutare l'ammissibilità del rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere ad autotutela si deve considerare se tale rifiuto sia nel merito o meno impugnabile e se con l'istanza di autotutela il contribuente richieda l'annullamento dell'atto impositivo per eventi sopravvenuti o per vizi originari di tale atto, che se già presenti nei prodromici avvisi d'accertamento e, quindi, noti al contribuente, possono solo essere posti alla base di un tempestivo ricorso giurisdizionale.

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Fiscale – Contenzioso – Processo tributario – Procedimento dinanzi alla C. T. Provinciale – Reclamo – Inammissibilità in caso di omessa presentazione – Rimessione della questione alla Corte Costituzionale – Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

Comm. Prov. di Perugia, sez. II, 7 febbraio 2013, n. 18, ne Il fisco 12/2013, fasc. n. 1, pag. 1826.

E' stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di omessa presentazione del reclamo.

I giudici, in sostanza, ritengono che la sanzione dell'inammissibilità sia eccessiva, in quanto comporta il carattere definitivo del provvedimento impugnato.

Altri profili di incostituzionalità derivano dal fatto che:

- l'organo deputato all'esame dell'eventuale mediazione non è terzo, ma facente parte della stessa Agenzia delle Entrate;
- il contribuente non ha di fatto tutela in quanto, sino all'esaurimento della fase di mediazione, non è nemmeno possibile domandare la sospensiva alla Commissione tributaria.

Con commento di P. TURIS.

IAS

Dottrina

“L'iscrizione in bilancio delle imposte differite attive correlate alle perdite fiscali pregresse”
di F. GHISELLI e E. FUSA, ne Il fisco 7/2013, fasc. n. 1, pag. 949.

Gli AA. affrontano il tema delle condizioni di iscrivibilità in bilancio delle imposte differite attive relative a perdite fiscali Ires pregresse non utilizzate e riportabili a nuovo, partendo anzitutto dall'analisi delle norme fiscali che disciplinano la riportabilità delle perdite ed in particolare dell'art. 84 del Tuir che costituisce il presupposto per l'applicazione dei criteri indicati dai principi contabili nazionali e internazionali.

Per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS 12) un'attività per imposte differite deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate le perdite fiscali. Gli IAS non prevedono un grado di probabilità, ma il verificarsi di un evento è considerato probabile se il fatto che si verifichi è più verosimile rispetto al fatto che non si verifichi, ossia le probabilità di accadimento sono superiori.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai criteri della IV Direttiva CEE ovvero secondo i criteri del codice civile, il Documento OIC n. 25 del 30 maggio 2005 fa invece riferimento alla

ragionevole certezza che è un concetto certamente più stringente della probabilità dello IAS 12. Non avendo più scadenza le perdite, si ritiene che non sia più necessario predisporre dei *business plan* vincolati al quinquennio. La valutazione di recuperabilità delle perdite potrebbe anche essere fatta sulla base di esercizi previsionali di sintesi delle valutazioni fatte dalle singole funzioni aziendali competenti. Inoltre, in assenza di conclamate e patologiche perdite strutturali, la probabilità di recuperare perdite fiscali senza scadenza potrebbe essere addirittura considerata *in re ipsa* sulla base del dettato della norma tributaria. La ragionevole certezza dell'OIC n. 25 dovrebbe essere quindi interpretato come ragionevole speranza che si verifichino le condizioni per il recupero delle perdite fiscali, avvicinandosi quindi al criterio della probabilità dello IAS 12. Peraltro, gli AA. si interrogano sugli eventuali vincoli del rendiconto finanziario per la stima della recuperabilità delle perdite fiscali pregresse. Se infatti da esso risultasse una situazione di grave disequilibrio che non si prevede di migliorare nel breve periodo, per prudenza gli amministratori dovrebbero predisporre un piano di recuperabilità delle perdite fiscali pregresse in un tempo breve-medio. (AF)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Imposte in genere – Dichiarazione dei redditi – Fusione per incorporazione – Redditi realizzati fino al momento di efficacia della fusione – Imputazione alla società incorporata – Conseguenze in tema di riscossione.

Cass., sez. trib. 30 novembre 2012, n. 21405, in Riv. Dott. Comm. 1/2013, pag. 196.

In tema di dichiarazione annuale dei redditi, nel caso di fusione di società per incorporazione non viene meno l'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell'incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell'art. 12 DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa.

Commissioni tributarie di merito

Operazioni straordinarie – Fusione – Aspetti fiscali – Imposizione diretta – Limiti al riporto delle perdite – Profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, sez. II 11 febbraio 2013, n. 24, ne Il fisco 10/2013, fasc. n. 1, pag. 1498.

E' possibile nell'ambito delle fusioni riportare perdite fiscali anche oltre il limite del patrimonio netto contabile.

La sentenza precisa, infatti, che le legislazioni nazionali non possono prevedere regole generali che limitano, con presunzioni assolute, il riporto delle perdite; al contrario, occorre una valutazione caso per caso delle diverse operazioni e le limitazioni al riporto delle perdite (o, al limite, il divieto al riporto) dovrebbero caratterizzare solo quelle, prive di valide ragioni economiche, preordinate

all'evasione o alla frode. Limiti generalizzati sono, al contrario, in violazione del principio di proporzionalità.

Conseguentemente, se una società con perdite fiscali superiori al patrimonio netto, ma dotata di "vitalità" economica, incorpora una società senza perdite, quelle dell'incorporante devono essere riconosciute senza limitazioni.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazione dei redditi

Prassi Amministrativa

Modello 730/2013 – Redditi 2012 – Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 14/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Circolare illustra i principali adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. (EM)

IRES

Dottrina

“La determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany: normativa e metodologie applicabili” di A. MARTONE, ne Il fisco 11/2013, fasc. n. 1, pag. 1627.

L'A., fornisce un quadro sintetico delle norme e delle metodologie applicabili in materia di *transfer pricing*, descrivendo brevemente gli elementi di base relativi ai prezzi di trasferimento utilizzabili nelle transazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. Dopo aver illustrato la normativa interna (in particolare gli artt. 9 e 110 del TUIR) e quella internazionale (art. 9 del Modello OCSE), l'A. si sofferma sull'ambito soggettivo ed oggettivo della disciplina in commento e sulle novità introdotte dall'art. 26 della L. 122/2010, dal provvedimento del 29 settembre 2010 (relativamente agli "oneri documentali" posti a carico dei contribuenti) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 58 del 2010. Vengono poi fornite indicazioni circa l'individuazione dei molteplici criteri da utilizzare per determinare la congruità dei corrispettivi applicati dalle parti nelle transazioni *intercompany*, e vengono illustrati i diversi metodi di determinazione del valore normale adottati sia a livello interno (nazionale) che comunitario. La conclusione alla quale giunge l'A., alla luce delle caratteristiche di ciascun metodo e della consapevolezza che non esiste un metodo avente validità universale, è che la scelta del più idoneo metodo di verifica deve essere orientata verso quello che consente il maggior grado di comparabilità tra le transazioni in verifica e quelle riferibili a parti indipendenti, in relazione alla presenza o meno di tutti gli elementi necessari per effettuare i confronti e alla quantità e qualità dei dati disponibili. (EF)

“Le spese per il personale da ritenere <<imponibili>> ai fini dell'IRAP deducibile dal reddito d'impresa” di G. PANZERA DA EMPOLI, in Corr. Trib. 16/2013, pag. 1251.

L'art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011, ha stabilito la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Irap riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 2007.

Dopo aver introdotto la deduzione forfetaria dall'IRPEF e dall'IRES del 10 per cento dell'Irap versata ex art. 6 del D.L. n. 185 del 2008, il Legislatore era comunque consapevole di non aver scongiurato i rischi di illegittimità costituzionale derivanti dal fatto che rendere l'Irap solo parzialmente deducibile significava mantenere nel sistema tributario una doppia imposizione sui medesimi fattori produttivi in quanto l'indeducibilità dell'Irap sulle spese del personale determinava di fatto l'indeducibilità dal reddito d'impresa della quota di tali spese rappresentata dal (maggiore) importo del tributo regionale versato per effetto dell'indeducibilità delle stesse spese dal valore della produzione.

A fronte delle numerose istanze di rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 citato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è stata introdotta la norma in commento sulla deducibilità dell'Irap riferibile alle spese di lavoro dipendente e assimilato dalle imposte sui redditi.

La norma – come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E del 2013 - prescinde dalla correlazione tra i criteri di determinazione dell'imponibile IRPEF/IRES e l'individuazione delle spese per il personale imponibili Irap. Inoltre l'Agenzia precisa che rilevano ai fini della deduzione le indennità di trasferta, le somme di incentivo all'esodo e quelle accantonate per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi (ad esempio per piani straordinari di incentivazione all'esodo). Con ciò viene quindi attribuita rilevanza ai fini del calcolo dell'Irap deducibile anche alle componenti negative di tipo estimativo, non deducibili ai fini IRPEF/IRES. In altri termini, l'Irap deducibile non risulta influenzata dalle variazioni stabilite dal TUIR ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF/IRES.

Sempre con riguardo alle spese del personale dipendente e assimilato, si ritiene che rilevino tutte quelle imputate nel conto economico aventi detta natura, indipendentemente dalla loro classificazione contabile e questo perché, ai fini Irap, tali spese non sono ammesse comunque in deduzione, a prescindere dalla imputazione nella voce B.9) del conto economico. (AF)

Prassi Amministrativa

IRES – Beni in locazione finanziaria – Eliminazione del limite di durata minima del contratto.
Circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 17/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare fornisce chiarimenti in ordine all'articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette, con particolare riguardo al trattamento fiscale dei canoni non ancora dedotti alla scadenza del contratto; alla determinazione della quota di interessi passivi impliciti; alla determinazione della parte della quota capitale riferibile all'area nell'ipotesi di leasing immobiliare; ai riflessi ai fini IRAP.

La modifica ha effetto nei confronti delle imprese utilizzatrici che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, ossia che imputano i canoni di locazione finanziaria a conto economico. Invariata è, invece, la disciplina per i soggetti IAS *adopter* che utilizzano il metodo di contabilizzazione previsto dallo IAS 17 per il *leasing* finanziario.

La nuova disciplina trova applicazione per la deduzione di canoni di *leasing* relativi ai contratti di *leasing* stipulati dal 29 aprile 2012.

Per il *leasing*, la cui durata contrattuale sia inferiore al periodo fiscale (articolo 102, comma 7 del TUIR) si verifica, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

I canoni non dedotti alla scadenza contrattuale debbono trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Parte delle variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del *leasing*, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque, assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'articolo 96 del TUIR.

Le medesime conseguenze in termini di recupero dei canoni originariamente non dedotti, si verificano nelle ipotesi di riscatto del bene da parte della società utilizzatrice ovvero nel caso in cui, invece, il riscatto non avvenga.

Laddove, invece, il contratto venga ceduto, i canoni non dedotti lungo la durata del medesimo rappresentano una componente negativa di reddito da contrapporre all'eventuale componente positiva costituita dalla sopravvenienza determinata in occasione della cessione dello stesso. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi – Artt. 2, 4 e 9 – Conferimento d'attivo – Imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società conferente in occasione del conferimento d'attivo – Rinvio dell'imposizione – Condizione che esige che nel bilancio della società conferente venga iscritta una riserva in sospensione di imposta corrispondente al valore della plusvalenza realizzata.

Corte di Giust. UE, sez. I, 19 dicembre 2012, n. causa C- 207/11, in Riv. Dir. Trib. 12/2012, V, pag. 105.

Gli artt. 2, 4 e 9 della Direttiva 90/434/Cee del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azione concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, a che un conferimento d'attivo dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze risultanti dal conferimento stesso, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposita riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento. In particolare, i giudici si sono espressi in merito a un'operazione di conferimento di ramo da società italiana a società lussemburghese in relazione alla quale la società italiana ha optato per la possibilità di pagare l'imposta sostitutiva del 19% ai sensi del D.Lgs. n. 358/1997 rinunciando al regime di neutralità previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 544/19992.

Secondo la Corte di Giustizia europea, la legislazione italiana è compatibile con le disposizioni comunitarie poiché consente la possibilità di attribuire ai titoli ricevuti come contropartita del conferimento il valore che l'attività conferita aveva prima dell'operazione beneficiando del rinvio dell'imposizione delle plusvalenze inerenti a tali titoli rispettando le condizioni del diritto comunitario e tale compatibilità rimane anche se la legislazione nazionale concede la possibilità di attribuire ai titoli ricevuti dalla conferente un valore superiore a quello che l'attività conferita aveva prima dell'operazione, subordinando tale possibilità all'iscrizione di apposita riserva pari al plusvalore emerso.

Con nota di R. MICHELUTTI, "Note critiche sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2012 relativa al previgente regime fiscale in Italia dei conferimenti di attivo intracomunitari".

Corte di Cassazione

IRES – Soggetti passivi – Presunzione di residenza per le società estere controllate o gestite da soggetti italiani – Ambito applicativo.

Cass., sez. trib. 7 febbraio 2013, n. 2869, ne Il fisco 8/2013, fasc. n. 1, pag. 1169.

L'esterovestizione societaria, intesa in senso ampio quale localizzazione di una società in uno Stato a fiscalità più favorevole allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale nazionale, rientra tra le fattispecie che possono configurare abuso del diritto.

Secondo la sentenza, tuttavia, il fatto che la sede amministrativa – oltre a quella legale – si trovasse in Lussemburgo impedisce che si possa considerare la società medesima residente ai fini fiscali in Italia.

Decadono, quindi, le considerazioni svolte dagli Uffici per sostenere questa tesi, ed in particolare il fatto:

- che la società lussemburghese fosse controllata in misura pressoché totalitaria (oltre il 99%) da una società italiana;
- che due consiglieri di amministrazione su tre fossero residenti in Italia;
- che, sempre ad avviso dell’Agenzia, le decisioni venissero effettivamente prese in Italia.

IRES – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite – Minusvalenza da cessione di partecipazione – Difetto di inerenza e violazione del divieto di abuso del diritto – Indeducibilità della minusvalenza.

Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4901, ne Il fisco 10/2013, fasc. n. 2, pag. 1558.

E’ stata negata la deducibilità di una minusvalenza derivante dall’alienazione di una partecipazione ad un’altra società del gruppo.

Nel caso di specie, l’alienazione faceva seguito al ripianamento delle perdite della partecipata per un importo notevolmente superiore al valore della partecipazione.

Secondo i giudici, il ripianamento della perdita e la successiva cessione della partecipazione danno luogo ad un’operazione assolutamente priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere positivamente sulla sua capacità di produrre utili, e quindi carente del nesso di inerenza.

Alla medesima conclusione si può pervenire, secondo la Suprema Corte, valutando la fattispecie con riguardo alla prospettiva dell’abuso del diritto.

IRES – Norme generali sulle valutazioni – Transfer pricing – Licenza d’uso del software.

Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 4927, ne Il fisco 10/2013, fasc. n. 2, pag. 1558.

E’ legittima la ripresa a tassazione delle *royalties* quantificate in modo ritenuto sproporzionato rispetto al valore normale, corrisposte da una società italiana alla propria controllante statunitense. L’accertamento è stato confermato nella sua validità anche alla luce della riqualificazione del contratto in licenza d’uso del *software*, e non di cessione dello stesso.

Come in alcune recenti sentenze, inoltre, è stato posto l’accento sul carattere “elusivo” della pratica di *transfer pricing*, accentuato nel caso concreto nella sensibile differenza d’imposta a cui il reddito è sottoposto nelle due giurisdizioni (36% in Italia, ovvero 8,7% nel *Delaware*, Stato USA a fiscalità di vantaggio).

REDDITI DI CAPITALI

Dottrina

“Innovazioni del registro impositivo di cambiali finanziarie, obbligazioni e <<project bond>>” di G. MOLINARO, in Corr. Trib. 14/2013, pag. 1083.

L’articolo riassume le novità in materia di regime fiscale dei titoli cambiari e obbligazionari delle PMI, per le quali i 2 decreti legge “crescita” emanati nel 2012 hanno eliminato talune restrizioni di carattere fiscale, tanto per le imposte dirette quanto per quelle indirette, che ne ostacolavano le emissioni e la circolazione.

Si tratta di penalizzazioni per l’emittente – in quanto limitative della deducibilità del costo di siffatta raccolta – e per l’investitore - in quanto assoggettavano a ritenuta alla fonte, d’acconto o d’imposta a seconda dell’attività svolta - i frutti dei titoli -.

Sono inoltre sintetizzate le modifiche apportate alla disciplina dei “project bond” e titoli assimilati. Per le obbligazioni “partecipative”, l’A. considera come derogatoria rispetto alle previsioni dell’art. 107 del TUIR la deducibilità degli accantonamenti commisurati agli utili da attribuire agli investitori, effettuati nell’esercizio sociale stesso durante il quale gli utili sono stati prodotti. D’altronde, se la “deroga” non fosse stata prevista, l’imputazione del costo sarebbe avvenuta solo a livello patrimoniale e secondo un criterio sostanzialmente di cassa, quindi nell’esercizio successivo. (NM)

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Titoli di risparmio per l’economia meridionale – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2013, n. 10/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L’Agenzia chiarisce gli aspetti fiscali dei cd “titoli di risparmio per l’economia meridionale”. I predetti titoli, i cui interessi beneficiano di un trattamento tributario agevolato, in quanto si applica l’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5%, in sede di emissione possono essere sottoscritti unicamente da persone fisiche residenti e non esercenti attività d’impresa, mentre, sul mercato secondario, possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori residenti e non, anche se l’aliquota agevolata si applica anche in questo caso solo alle persone fisiche non imprenditori.

Il regime agevolato si applica anche per i cd. “scarti di emissione”, ma nel caso in cui i titoli siano emessi “al portatore” trovano applicazione le disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.

Si ritiene che agli stessi si applichi il regime di esenzione previsto dall’articolo 6 dello stesso decreto legislativo per taluni soggetti non residenti, vale a dire soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *white list*, investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in tali Paesi, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Nel caso di titoli sottoscritti o acquistati per il tramite di una società fiduciaria, ai fini della verifica dei requisiti dell’investitore, è necessario fare riferimento alla posizione del fiduciante dal momento che, dal punto di vista impositivo, nel rapporto fiduciario il possesso dei beni e dei relativi redditi è attribuibile al fiduciante.

In tutte le ipotesi per le quali rilevi la posizione soggettiva dell’investitore, la stessa può essere verificata dalla banca emittente o intermediaria avvalendosi, in alternativa alle certificazioni ufficiali rilasciate da amministrazioni fiscali, autorità di vigilanza o soggetti pubblici, della dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato.

Il regime agevolativo non trova applicazione con riferimento ai proventi derivanti da operazioni di pronti con termine e di prestito titoli aventi come materia sottostante titoli di risparmio per l’economia meridionale. (EM)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“Rapporti tra la disciplina della deducibilità dei costi *black list* e le Convenzioni contro le doppie imposizioni” di D. DE GIORGI, ne Il fisco 15/2013, fasc. n. 1, pag. 2234.

L’articolo esamina il dibattito in dottrina in ordine ai rapporti tra la disciplina interna relativa alla deducibilità dei costi *black list* e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, recentemente animato dalla sentenza n. 294/5/2012 della Commissione tributaria provinciale di Milano. La pronuncia conferma la tesi secondo cui la disciplina dei costi *black list* contenuta nell’art. 110, comma 10, del TUIR presenta profili di incompatibilità con la “clausola di non discriminazione” presente nelle Convenzioni stipulate secondo il Modello OCSE che all’art. 24, paragrafo 4,

stabilisce che "gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di un Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente, sono deducibili, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato...". Nella cit. sentenza si ritiene infatti che le convenzioni contro le doppie imposizioni devono essere considerate di rango superiore alla disciplina interna, seppure questa sia entrata in vigore successivamente. Sulla base di tale conclusione, quando si è in presenza di una convenzione che contiene la clausola di non discriminazione si dovrebbe disapplicare il regime speciale previsto per i cd. costi *black list*, ivi compreso l'obbligo, previsto dal comma 11 dell'art. 110 del TUIR di indicare tali costi *black list* separatamente nella dichiarazione dei redditi.

Diverso è il caso in cui nella clausola di non discriminazione contenuta nelle convenzioni (come in effetti succede nelle recenti convenzioni stipulate dall'Italia con: Emirati arabi, Libano e Oman) è prevista una "clausola" di chiusura del seguente tenore: "le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per pervenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente". Infatti, in tal caso la deroga al generale "criterio di non discriminazione", concordata tra gli Stati contraente, renderebbe applicabile la normativa interna. (CLP)

"Soggetti *las adopter* e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012)" di R. DOLCE, ne Il fisco 23/2013, fasc. n. 1, pag. 1751.

L'A., dopo aver esaminato gli aspetti contabili-bilancistici in materia di (s)valutazione (cd. *impairment*) e cancellazione (cd. *derecognition*) dei crediti come disciplinate dallo IAS 39, dà conto della particolare previsione della Banca d'Italia in materia di cancellazione di crediti dipendente da eventi estintivi, proponendo un'interpretazione della novella introdotta dall'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012 che ha previsto la deducibilità delle perdite su crediti rilevate dai soggetti IAS *adopter* "in caso di cancellazione operata in dipendenza di eventi estintivi".

In particolare, con riferimento agli eventi determinanti la cancellazione dei crediti, la circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia aggiunge, rispetto alle fattispecie previste dallo IAS 39, la cancellazione da "eventi estintivi delle esposizioni, secondo le definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza", laddove tale normativa recata dalla circolare Banca d'Italia n. 272/2008, aggiornamento 10 dicembre 2009, precisa che gli eventi estinti da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica e che tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Secondo l'A., tale previsione non è riconducibile al potere della Banca d'Italia di dettare le forme tecniche dei bilanci bancari, ma costituisce interpretazione dei principi contabili IAS/IFRS e, in particolare, interpretazione estensiva della fattispecie di cancellazione del credito disciplinata dai principi contabili internazionali, in quanto viene introdotta una fattispecie ulteriore – rispetto al dettato positivo dello IAS 39 – in presenza della quale occorre procedere alla cancellazione del credito, piuttosto che alla rilevazione di una rettifica di valore quale frutto di un mero procedimento valutativo. Infatti, in base al principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica), che costituisce il fondamentale canone interpretativo e applicativo degli IAS/IFRS, all'estinzione giuridica del diritto di credito può equipararsi la definitiva scelta aziendale (espressa dall'organo a ciò autorizzato), in esito ad una valutazione di convenienza economica, di rinunciare agli atti di recupero del credito, ovvero la presa d'atto della sostanziale irreperibilità del credito.

L'A. ritiene che la cancellazione "da eventi estintivi" di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR come modificato dal D.L. n. 83/2012 si riferisca alla particolare fattispecie individuata dalla Banca d'Italia e vada letta quale conferma, *a contrario*, delle ulteriori fattispecie di cancellazione previste dallo IAS 39, posto che non avrebbe alcun senso attribuire rilevanza fiscale a una interpretazione estensiva di una fattispecie di cancellazione dello IAS 39 e non anche alle fattispecie direttamente

individuato dallo IAS 39. Pertanto, risultano fiscalmente rilevanti ai fini dell'art. 101, comma 5, tutte le perdite su crediti operate dai soggetti IAS *adopter*. (FDA)

“Deduzione delle perdite su crediti di modesto importo e prescritti: vale la competenza?” di P. DRAGONE e R. VALACCA, in Corr. Trib. 13/2013, pag. 1020.

Gli AA. esaminano le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012 alla disciplina delle perdite su crediti di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR commentando la ns. Circolare informativa n. 4/2012.

Per quanto riguarda la presunzione di presenza di elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti di modesta entità, gli AA. ritengono che la norma abbia introdotto una presunzione assoluta, precludendo all'Amministrazione finanziaria la possibilità di provare l'inesistenza dell'onere, sia in relazione alla consistenza del patrimonio del debitore sia in relazione alle azioni poste in essere dal creditore a tutela del proprio diritto. A tale conclusione porta sia la lettera della norma – per effetto dell'inciso “in ogni caso”, identico a quello previsto per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali – sia la sua *ratio*, che è quella di assicurare la certezza del rapporto tributario che caratterizza la disciplina sul reddito d'impresa (ai fini di una semplificazione del rapporto Fisco/contribuente). Tuttavia, ciò non significa che il contribuente sia tenuto a rilevare la perdita agli effetti fiscali laddove questa non sussista ai fini del bilancio civilistico. In merito al suo rapporto con il principio di competenza, la norma si pone in termini analoghi a quelli emersi in relazione alle perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali. Infatti, trattandosi di norma preposta alla valutazione del patrimonio aziendale, questa non dovrebbe essere sottoposta ad un criterio di stretta competenza e, pertanto, le perdite sarebbero deducibili anche in esercizi successivi a quelli in cui si sono manifestati i presupposti di legge, a condizione che questi permangano.

Per quanto riguarda il rapporto con il principio di inerenza, gli AA., condividendo le conclusioni cui è giunta la ns. Circolare informativa n. 4/2012, ritengono che risultano irrilevanti le cause che hanno determinato l'inesigibilità del credito, posto che la norma non impone al contribuente particolari oneri probatori.

Per quanto concerne la prescrizione, gli AA. condividono che la prova dell'esistenza di atti interruttivi dovrebbe ricadere sull'Amministrazione finanziaria, posto che, diversamente, il creditore si troverebbe nella impossibilità di dimostrare di non aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione. (FDA)

“Il requisito della commercialità ai fini della Pex” di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 16/2013, pag. 1227.

L'articolo sintetizza i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E sulle questioni rimaste ancora aperte in ordine all'istituto della “*participation exemption*”.

Con riguardo al requisito della commercialità è stato precisato che si è in presenza di un'impresa commerciale solo nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttiva di ricavi nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità del settore economico di appartenenza.

La *Pex* non può applicarsi in presenza di attività rivolte alla mera gestione passiva di *asset* da cui derivi la percezione di *passive income*.

Per determinare il momento a partire dal quale l'impresa si qualifica come commerciale occorre identificare le attività prodromiche finalizzate all'allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria all'esercizio della attività delle imprese.

Il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di *start up* sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

Non si può più usufruire del regime Pex se si verifica una fase di inattività non momentanea che comporta un depotenziamento dell'attività, tal da configurare una liquidazione di fatto della stessa. (EM)

“Il secondo anno di ACE: regole applicative e problemi aperti sulla quantificazione dell'incentivo” di L. GAIANI, in Corr. Trib. 16/2013, pag. 1237.

L'A. esamina la disciplina dell'agevolazione denominata “ACE” (aiuto alla crescita economica) che è stata introdotta dall'art. 1, del D.L. n. 201/2011 per incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, riducendo al contempo il vantaggio differenziale delle imprese indebitate, che deducono interamente gli interessi passivi. Tale agevolazione è al suo secondo anno di vita e dalla prima applicazione della normativa, che ha lasciato numerosi dubbi, l'Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata: dalla quantificazione dei conferimenti dei soci, alle sterilizzazioni antielusive, passando per le regole da utilizzare da parte di società di comodo. Nuovi dubbi invece sorgono in presenza di successive restituzioni dei conferimenti (riduzione del capitale sociale, recesso del socio, liquidazione della società, o semplicemente distribuzione delle riserve generate dagli apporti dei soci). Affinché la norma funzioni correttamente, è auspicabile un intervento che affronti alcune problematiche, ancora irrisolte, sulla quantificazione dell'incentivo. (SG)

“Finanziamenti infragruppo. Le valide ragioni economiche secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia” di P. VALENTE e S. MATTIA, ne Il fisco 16/2013, fasc. n. 2, pag. 2479.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è pronunciata in materia di finanziamenti infragruppo con la sentenza n. 129/02/12 del 12.9.2012, ritenendo che i finanziamenti da società controllata a società controllante (cd. “ascendenti”) non possono considerarsi sopravvenienze attive.

In particolare, secondo gli AA., la CTR della Lombardia, attraverso una ricostruzione sistematica, avrebbe esteso la disciplina dell'art. 88, comma 4, del TUIR (secondo cui “*non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società o agli enti di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), e b), da propri soci*”) anche ai finanziamenti “ascendenti”, ossia quelli effettuati da una società controllata ad una società controllante.

Secondo i giudici di appello, inoltre, la presenza di valide ragioni economiche prevale sull'eventuale mancanza di requisiti formali nelle operazioni effettuate. I giudici tributari non si sono limitati a stabilire che l'operazione dovesse essere considerata economicamente valida, ma hanno individuato gli effettivi vantaggi conseguiti dal gruppo societario, primo fra tutti il risparmio su oneri finanziari sostenuti dalla controllante, che non può che aver complessivamente migliorato la situazione economica del gruppo stesso. (SG)

Dalla lettura della sentenza non si rinviene alcuna ricostruzione sistematica in merito alla riconducibilità dei finanziamenti “ascendenti” alla fattispecie disciplinata dal comma 4 dell'art. 88 del TUIR. Piuttosto, se effettivamente si tratta di finanziamento e, quindi, sussiste un obbligo di restituzione, l'operazione semplicemente non costituisce realizzo di sopravvenienza attiva per la società controllante beneficiaria del finanziamento stesso.

Di maggior pregio appaiono, invece, le argomentazioni della CTR in merito alla validità economica dell'operazione che ha consentito al gruppo societario il risparmio di oneri finanziari. (FDA)

“Minusvalenza indeducibile se c'è abuso del diritto” di S. UNGARO, ne Il fisco 15/2013, fasc. n. 2, pag. 2316.

L'A. esamina la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4901 del 27 febbraio 2013 che ha posto fine ad una controversia (risalente al 1990, e quindi anteriore all'introduzione della *participation exemption*) riguardante la deduzione di una minusvalenza da cessione di partecipazione, che l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione. Nella specie, la società partecipata aveva deliberato:

- l'azzeramento dell'intero capitale sociale (pari a lire 3 miliardi) a parziale copertura della perdita;
- la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale, per una somma di circa lire 26 miliardi, interamente sottoscritto e versato dai soci;
- la riduzione del capitale sociale a lire 3 miliardi, a copertura della residua perdita.

Ricostituito il capitale sociale della partecipata, la controllante (al 99%) aveva ceduto l'intera partecipazione ad altra società del gruppo, al prezzo di circa 3 miliardi di lire, corrispondente al valore della quota di patrimonio netto della partecipata al momento della cessione, realizzando una minusvalenza di circa lire 25 miliardi, pari alla differenza tra il prezzo di cessione e quanto "affluito" al conto partecipazioni (valore di carico della partecipazione più i versamenti effettuati a titolo di ripianamento perdite).

Secondo la Cassazione, benché il riordino degli assetti societari costituisca espressione di insindacabili scelte imprenditoriali, ed in particolare di quelle della società capogruppo, il ripianamento delle perdite della partecipata, realizzato dalla società partecipante per un ammontare di oltre otto volte superiore al valore della partecipazione, e l'immediata successiva cessione della stessa ad altra società del gruppo danno luogo, nel loro complesso, ad un'operazione assolutamente antieconomica per la partecipante e già in astratto oggettivamente priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere sulla sua capacità di produrre utili, con la conseguenza che l'operazione si rileva del tutto carente di un nesso di inerenza nella prospettiva dell'art. 75, comma 5, del TUIR vigente *ratione temporis* (ora art. 109, comma 5). Al riguardo, la sentenza ha precisato che, in tema di determinazione del reddito d'impresa, rileva esclusivamente l'utile specificamente ritratto dal contribuente e non anche quello ricavato da altri soggetti ad esso in qualche modo collegati. Infatti, l'inserimento in un gruppo societario non annulla, ai fini fiscali, la soggettività del singolo contribuente.

I giudici della Suprema Corte, peraltro, si sono spinti oltre ritenendo che l'antieconomicità dell'operazione per la partecipante e l'insussistenza di un suo obbligo giuridico al ripianamento delle perdite della partecipata integrino la fattispecie dell'abuso del diritto. In conclusione, il ripianamento delle perdite della società partecipata da parte della controllante e la immediata successiva cessione della partecipazione ad un valore notevolmente inferiore rispetto all'ammontare dei versamenti effettuati per il ripianamento delle perdite configurano un complesso di atti privi di valide ragioni economiche volti esclusivamente a conseguire un mero risparmio di imposta. (FDA)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

"Il *ticket restaurant* elettronico: la disciplina di settore e l'esigenza di un'interpretazione evolutiva" di P. ANTONINI, ne Il fisco 11/2013, fasc. n. 1, pag. 1609.

L'A. esamina il trattamento fiscale delle somministrazioni di vitto e dei buoni pasto ai dipendenti soffermandosi, in particolare, sull'art. 3 del D.P.R. n. 207/2010, lett. zz), che contiene una definizione esaustiva di "buono pasto", intendendolo come "*il documento di legittimazione, anche in forma elettronica...che attribuisce al possessore...il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro*" e, a questo ultimo proposito, esprime soddisfazione per la specifica previsione che

consente al buono pasto di assumere una veste elettronica, dimostrando in tal modo l'esistenza di un legislatore dinamico, consapevole della realtà in cui le aziende e i lavoratori operano. (SG)

“Il regime fiscale dei piani di incentivazione dei *manager*” di S. FURIAN e F. GALLIO, ne Il fisco 9/2013, fasc. n. 1, pag. 1289.

L'A. esamina il regime fiscale dei principali strumenti di incentivazione dei *manager* e, dopo un breve *excursus* sulle disposizioni vigenti e quelle abrogate, approfondisce i molteplici istituti che possono essere utilizzati per strutturare i piani di incentivazione dei dipendenti o categorie di essi, soffermandosi sull'assegnazione non proporzionale delle azioni e sull'interposizione di un *trust*. Tale ultima ipotesi potrebbe comportare il rischio di disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali ad esso correlati. Secondo l'A., la scelta della struttura del piano di incentivazione dovrebbe essere oggetto di un'apposita istanza di interpello preventiva all'Amministrazione finanziaria al fine da ridurre al minimo il rischio di contestazioni. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di lavoro dipendente – *Stock option* – Determinazione della normativa applicabile – Rileva il momento di esercizio dell'opzione e non quello di assegnazione.

Cass., sez. trib. 25 luglio 2012, n. 13088, in Boll. Trib. 5/2013, pag. 390.

Al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile alle *stock options* assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e, dunque, dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli dall'altro, e considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento di tale esercizio; infatti, la disposizione contenuta nell'art. 48, secondo comma, lett. g-bis), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cosiddette "*stock options*", si applica in base al secondo comma del predetto art. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione.

REDDITI DIVERSI

Prassi Amministrativa

Attuazione della direttiva 2009/65/CE – Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero –Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, articoli da 2 a 6.

Circ. Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare commenta le modifiche introdotte a decorrere dal 1° luglio 2011 dalla L. 225/2010 in merito alla tassazione degli organismi di investimento collettivo mobiliare italiano, dei fondi lussemburghesi cosiddetti "storici" e degli OICVM di diritto estero, in attuazione alla direttiva 2009/65/CE.

In particolare per gli OICVM italiani e per i fondi lussemburghesi “storici” è stato abrogato, a decorrere dalla predetta data, il regime di tassazione dei redditi “maturati” direttamente a carico dell’organismo e si è passati ad una tassazione applicata in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi conseguiti in sede di distribuzione periodica ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni equiparando, in questo modo il trattamento fiscale degli organismi di investimento italiani a quello degli OICVM esteri conformi alla Direttiva.

Viene confermato che il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alla Direttiva Comunitaria 2009/65/CE, situati in Stati diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata. In particolare per gli OICVM non armonizzati situati negli Stati UE e negli Stati SEE (spazio economico europeo) inclusi nella *white list*, il requisito della “vigilanza” deve essere verificato in capo al soggetto gestore.

E’ stato ribadito che le operazioni di *switch*, intendendo per tali quelle operazioni che consistono nella conversione di quote o azioni di un comparto nelle quote o azioni di un altro comparto nell’ambito di investimento di tipo multi compartimentale, senza comportare la percezione dei proventi da parte dell’investitore, costituendo un’operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti, dà luogo ad imposizione dei redditi di capitale conseguiti. (EM)

RISCOSSIONE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Riscossione – Rimborsi d’imposta – Presentazione dell’istanza – Incompatibilità di una norma interna con l’ordinamento comunitario – Termine per il rimborso – Rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Cass., sez. VI 16 gennaio 2013, n. 959, in Boll. Trib. 6/2013, fasc. n. 1, pag. 864.

La Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di un intervento a Sezioni Unite, per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all’individuazione del *dies a quo* del termine decadenziale per la presentazione della domanda di rimborso, a seguito della declaratoria di incompatibilità di una norma interna da parte della Corte Ue.

Si ricorda che in caso di errato versamento di imposte, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, il contribuente ha 48 mesi di tempo per presentare la domanda di rimborso di quanto erroneamente pagato. La norma prevede che il predetto periodo di tempo decorra dalla data dell’errato versamento.

La Suprema Corte, riprendendo la sua giurisprudenza pregressa (Cass. n. 24058/2011), ha stabilito che il predetto termine ha portata generale, riguardando qualsiasi pagamento erroneamente effettuato, a prescindere dall’origine dell’errore e dal fatto che esso sia relativo all’*an* o al *quantum debeatur* (Cass., n. 23562/2012).

Con commento di A. BORGOGGIO.

RITENUTE ALLA FONTE

Dottrina

“Le provvigioni sulle polizze collocate dalle banche non scontano la ritenuta” di A. BORGOGGIO, ne Il fisco 7/2013, fasc. n. 2, pag. 1047.

L'A. commenta la recente risoluzione n. 7 del 2013 in ordine al trattamento fiscale da applicare alle provvigioni percepite da banche, poste e Sim per il collocamento di prodotti finanziari assicurativi. Secondo l'Agenzia, anche banche e altri intermediari finanziari autorizzati che collocano sul mercato contratti di assicurazione beneficiano dell'esenzione della ritenuta sulla base di quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973. La questione era alquanto controversa in ragione della formulazione letterale del citato art. 25-bis comma 5, che prevede l'esclusione da ritenute solo per le provvigioni percepite: dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Dal punto di vista meramente letterale, quindi, banche e altri intermediari finanziari, per le provvigioni percepite, avrebbero dovuto subire la ritenuta. Peraltro, come rileva la stessa Agenzia, il rapporto tra i soggetti in esame e le imprese di assicurazione può essere ricondotto alla figura atipica del procacciamento di affari, soggetta in linea generale all'obbligo di ritenuta. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione normativa che ha interessato il settore assicurativo e, in particolare, la circostanza che nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni private sono indicate anche le banche autorizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del TUB, le SIM autorizzate e la società Poste Italiane, l'Agenzia si è espressa per l'esonero delle ritenute sulle provvigioni in virtù della parità di trattamento che deve sussistere tra gli intermediari assicurativi sottoposti alla vigilanza ed alla regolamentazione dell'IVASS (già ISVAP). Parità di trattamento sancita anche dalla direttiva comunitaria n.2002/92/CE, laddove è stabilito che i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti, tra cui rientrano gli operatori di "bancassicurazione", e tra tali soggetti deve essere garantita parità di trattamento. (CLP)

BOLLO (Imposta di)

Dottrina

“Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 – I chiarimenti e i dubbi sull'imposta di bollo” di E. MIGNARRI, ne Il fisco 7/2013, fasc. n. 1, pag. 966.

L'A. sintetizza i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/2012 con riguardo alla disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conti corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari introdotta con l'art.19 del D.L. n 201/2011 e successive modificazioni. In ordine alla determinazione dell'imposta sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, l'A. mette in evidenza talune problematiche che restano nell'applicazione delle norme. In particolare, secondo l'A. i dubbi maggiori riguardano la determinazione dell'imposta per i prodotti finanziari e appaiono legati alla determinazione del valore di mercato da prendere in considerazione per l'applicazione dell'imposta. L'A. riporta degli esempi per i quali non sono stati forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, per le operazioni pronti contro termine non è chiaro se la tassazione riguardi i titoli sottostanti oppure il controvalore di partenza aumentato o meno del rateo degli interessi spettanti all'investitore. Problemi applicativi si pongono anche con riguardo ai criteri da applicare per i derivati non quotati. La circolare non fa riferimento alla valorizzazione dei titoli delle aziende in *default*, il cui valore dovrebbe comunque essere quello di presumibile realizzo, anche se pari o prossimo allo zero. Con riferimento sempre al valore di mercato, l'A. critica la posizione dell'Agenzia di prendere a riferimento per il calcolo dell'imposta il valore di mercato rilevato alla fine del periodo di rendicontazione. Infatti, pur essendo una soluzione semplice sotto il profilo operativo (rispetto al valore medio di periodo), è una soluzione che può prestarsi a manovre elusive attraverso lo smobilizzo dei titoli prima del termine del periodo di rendicontazione e il

successivo riacquisto. Infine, l'A. si sofferma sui casi particolari di calcolo dell'imposta, tra cui il principale è quello riguardante le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali in assenza di un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero di altro stabile rapporto con l'intermediario, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. In tali casi l'obbligo di applicare l'imposta ricade sull'emittente (compagnia di assicurazione nel caso delle polizze) che dovrà calcolare e memorizzare l'imposta per ciascun anno per poi applicarla al momento del riscatto o rimborso. (CLP)

Prassi Amministrativa

Bollo (imposta di) – Applicabilità agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Risposte a quesiti.

Circ. Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013, n. 15/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare fornisce risposta ai quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari, in materia di imposta di bollo concernenti, in particolare, l'applicazione dell'imposta a conti correnti, libretti e prodotti finanziari.

In particolare, l'Agenzia chiarisce come distinguere i "conti correnti" dai "depositi" tenuto conto che i primi scontano l'imposta di bollo fissa ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, mentre i secondi scontano l'imposta proporzionale a norma del comma 2-*ter*.

Sono soggetti all'imposta fissa i depositi in conto corrente la cui funzione principale sia quella di fornire una provvista al conto, a nulla rilevando che le giacenze, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate.

Nel diverso caso di deposito in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l'imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall'art. 13, comma 2-*ter*.

L'imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell'1,5 per mille, per le giacenze che risultano "vincolate", ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo.

Viene inoltre chiarito che per le polizze assoggettate all'imposta sulle assicurazioni non è dovuta l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*.

In particolare, l'imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l'imposta sui premi nella misura del 2,5%.

I contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono stati esentati dall'imposta sulle assicurazioni.

Per gli atti e documenti relativi a tali contratti, che risultano dunque esentati dall'imposta sulle assicurazioni, è, quindi, applicabile l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, L. 26 aprile 2012, n. 44.

Le società fiduciarie sono autorizzate all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. (EM)

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

Dottrina

"Esenzioni ed esclusioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie" di A. CARLUCCI, L. MIELE, S. POSA, in Corr. Trib. 15/2013, pag. 1151.

Nell'articolo in commento, gli AA. analizzano la distinzione effettuata, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, tra esclusione ed esenzione alla luce delle conseguenze determinabili sul piano applicativo. Se da un lato, infatti, l'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2013 nel disciplinare l'esclusione cerca di racchiudere tutte le fattispecie che, in accordo con quanto previsto dalla norma primaria, delineano in senso negativo l'ambito di applicazione del tributo, l'art. 16, che disciplina le esenzioni, elenca i casi in cui l'esonero dall'applicazione dell'imposta risponde a ragioni di politica fiscale estranee alla struttura del tributo.

Nel decreto sono state riportate oltre alle fattispecie espressamente contemplate nella Legge n.228/2012, anche ulteriori esclusioni di imposta rimaste "implicite nel dettato normativo". Come noto, tra le fattispecie escluse rientrano i trasferimenti di proprietà avvenuti per successione o donazione, in quanto non rientranti tra le finalità dell'imposta, e per ragioni di coerenza sistematica, tale esclusione è stata estesa anche al mutamento della titolarità di contratti derivati e altri valori mobiliari soggetti ad imposta. Di fatto, tale esclusione, delimitando in negativo l'ambito oggettivo dell'imposta, ne comporterebbe l'applicazione ai soli trasferimenti di proprietà che avvengano a titolo oneroso. Gli AA. ritengono che sia stato voluto il riferimento specifico alla successione e donazione e non più in generale ai trasferimenti a "titolo gratuito", probabilmente per evitare di ricadere nelle incertezze interpretative emerse con riferimento alla abrogata tassa sui contratti di borsa. Infatti, in tale ambito, che richiama l'onerosità del trasferimento quale presupposto oggettivo di applicazione, si era dovuta affermare la non applicabilità del tributo al conferimento di partecipazioni in quanto non in presenza di un "contratto di scambio". Successivamente si è potuto, però, rilevare che l'assenza di una causa di scambio non comporta necessariamente l'assenza di onerosità. A tale riguardo gli AA. ritengono che non possa considerarsi escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta l'acquisto di azioni derivante da contratti a causa "associativa" in quanto operazioni che, pur non essendo tecnicamente sinallagmatiche, sono da considerare a titolo oneroso. Un'ulteriore esclusione analizzata riguarda le "operazioni su obbligazioni e titoli di debito" che, come chiarito dalla relazione illustrativa, riguardano anche le obbligazioni convertibili e con componente derivativa, che senza tale precisazione, avrebbero potuto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del comma 492 della legge.

Per quanto concerne le esenzioni, hanno suscitato non pochi dubbi quelle relative ai trasferimenti di proprietà ed alle operazioni aventi ad oggetto quote di OICR qualificati come etici o socialmente responsabili, nonché alla sottoscrizione di contratti relativi a servizi di gestione di portafogli, anch'essi qualificati come etici o socialmente responsabili. Le quote di OICR, infatti, risultano già per definizione escluse dall'ambito di applicazione, ma, a giudizio degli AA., in tal caso si è voluto evitare di essere eccessivamente vaghi con riferimento alle operazioni relative a servizi e prodotti etici per evitare di imbattersi in potenziali profili di illegittimità costituzionale. Infine, gli AA. si soffermano sui chiarimenti forniti nel comma 5 dell'art. 16, relativamente ai fondi pensione e agli enti di previdenza obbligatoria "esteri", che, includendola nell'ambito dell'esenzione hanno consentito di superare i dubbi emersi fino ad allora sulla rilevanza della residenza/istituzione in Italia dei fondi pensione. (EF)

"Disciplina ancora incompleta per la <financial transaction tax>" di C. GALLI, in Corr. Trib. 16/2013, pag. 1258.

Nell'articolo in esame, l'A. analizza le principali tematiche interpretative ed applicative della nuova "*financial transaction tax*". Nello specifico, si sofferma sulle ambiguità e sui problemi applicativi che l'introduzione di tale nuovo tributo ha generato nei confronti dei soggetti interessati, ovvero gli intermediari finanziari. A tale proposito, l'A. ritiene siano necessari chiarimenti ufficiali, in tema di esclusione dalla FTT, volti a prevenire effetti distorsivi (che pregiudicherebbero determinate modalità di intermediazione a favore di altre) per le operazioni tra intermediari. Come noto, infatti, sono espressamente escluse dall'imposta le operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che, operando come *riskless principal*, acquista in proprio in esecuzione di un rapporto diverso dal mandato, ovvero che si interpone tra due parti, acquistando da una parte e vendendo all'altra, qualora tra le operazioni in acquisto e vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità

complessiva e data di regolamento. Tali chiarimenti, afferma l'A., dovrebbe precisare, ad esempio, che l'esclusione debba trovare applicazione in tutti i casi in cui gli intermediari acquistino per la propria clientela e non per alimentare il proprio portafoglio titoli, pur in assenza di una perfetta corrispondenza tra acquisto e rivendita. A tal fine, dovrebbe essere data la possibilità agli intermediari di dimostrare con ogni mezzo che gli acquisti sono stati effettuati per onorare ordini della clientela; dimostrazione che non dovrebbe presentare complessità particolari, potendo fondarsi sulla segregazione imposta ai fini di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni. Ulteriori osservazioni critiche riguardano la scelta, assunta dal legislatore italiano, di collegare i requisiti di esenzione dalla FTT per i *market maker* a quelli di esenzione dall'obbligo di comunicazione delle posizioni "corte" (a differenza di quanto previsto dal legislatore francese che ha preferito dare una definizione autonoma di "supporto agli scambi" senza dover, quindi, rinviare ad alcuna definizione preesistente), poiché considerata rischiosa in quanto potrebbe rivelarsi, se interpretata rigidamente, penalizzante per l'attività di supporto agli scambi. I dubbi dell'A. riguardano alcune operazioni su derivati che, seppur effettuate in qualità di *market maker*, potrebbero risultare non compatibili con la nozione di supporto agli scambi che scaturisce sia dal regolamento comunitario n. 236/2012 (cd. "*Short Selling*") che dalle Linee Guida pubblicate dall'ESMA il 1° febbraio 2013 (alle quali si fa richiamo nel citato decreto). Se, infatti, sono ricompresi nell'attività di supporto agli scambi i derivati stipulati con finalità di copertura di posizioni su titoli partecipativi quotati, lo stesso potrebbe non valere per la stipulazione di derivati OTC, in quanto non rientranti nella nozione di *market making* esente. Viene trattata poi la questione degli intermediari cd. "extra-lista", ovvero non rientranti nella lista degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti, considerati acquirente o controparte finali dell'ordine di esecuzione. Per quanto concerne, invece, la scelta del Legislatore di dare rilievo alla data di regolamento effettivo come momento impositivo e non alla data contrattuale di regolamento, come è prassi per gli operatori finanziari, l'A. si chiede come occorrerà comportarsi nel caso in cui il regolamento non si perfezioni entro la data convenzionale, ovvero se la mancata consegna corrisponde al mancato perfezionamento del trasferimento della proprietà, con conseguente inapplicabilità dell'imposta. Viene poi trattato il tema del ruolo, che si ritiene dovrà essere di natura esclusivamente amministrativa, svolto dalla "società di gestione accentrata", ovvero se quest'ultima potrà sottrarsi alla delega da parte degli intermediari. Infine, l'A. si sofferma su questioni relative ai termini, previsti dal decreto e dalla normativa primaria, di versamento delle imposte che risultano discrepanti e che dovranno essere chiariti per evitare ai soggetti interessati ulteriori complicazioni. (EF)

"Tobin Tax: gli aspetti internazionali" di M. LENOTTI, in Fisc. e Comm. Int. 4/2013, pag. 5.

L'A. esamina la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta dalla L. n. 228/2013, ed, in particolare, alcuni aspetti internazionali di essa, tra i quali la definizione propria di residenza, gli obblighi specifici degli intermediari non residenti (cd. "opachi") e la lista dei "paesi collaborativi" per il recupero dei crediti. La definizione propria di residenza è stata introdotta dall'art. 2 del Decreto 21 febbraio 2013, che contiene le modalità di attuazione della citata Legge e che stabilisce che la residenza è determinata sulla base della sede legale. Solitamente la sede legale è solo una delle variabili della residenza, insieme alla sede amministrativa o all'oggetto principale svolto, ma l'A. ritiene che tale scelta sia stata dettata dalla necessità di garantire certezza e semplificazione al sistema esattivo proprio della nuova imposta e quindi che si sia voluto permettere di comprendere con chiarezza quali fossero i titoli soggetti ad imposizione. Un ulteriore aspetto analizzato è rappresentato dal fatto che la residenza dell'emittente debba essere individuata in modo puntuale e non "durativo", in quanto, secondo le nuove disposizioni, è sufficiente (a differenza di quanto disposto dall'art. 73 del TUIR) che l'emittente abbia la sede legale in Italia anche solo per un giorno. Nulla viene stabilito, invece, dal Decreto circa il momento di verifica di sussistenza della sede legale che, pertanto, può coincidere con il momento del trasferimento del titolo o, diversamente, col momento dell'emissione. Probabilmente la prima delle due ipotesi, data la maggiore attualità dell'imposizione, è quella che meglio si adatta alle finalità del legislatore. Come anticipato, un'ulteriore questione oggetto di analisi concerne gli obblighi specifici degli intermediari non residenti cd. "opachi", che intervengono nelle transazioni dalle quali emerge il presupposto

applicativo dell'imposta. Anche in questo caso, vi è uno scostamento tra i canoni ordinari e il criterio di collegamento territoriale adottato dal legislatore per l'individuazione di tali soggetti. La norma, infatti, prevede che le disposizioni vadano applicate a tutti i soggetti semplicemente localizzati in Stati e territori specifici individuati, discriminando gli stessi soggetti poiché la loro residenza risulta essere ininfluyente. Inoltre, l'A. si sofferma sulla presunzione assoluta introdotta nel comma 4 dell'art. 19, secondo la quale i soggetti localizzati in territori o stati non "riconosciuti" (ovvero non localizzati in Stati o territori specificatamente individuati nella lista dei 28 Paesi contenuta nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2013), sono da considerare acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. Infatti, tale presunzione rileva nel caso in cui intervengano più intermediari in quanto, ritiene l'A., gli obblighi di assolvimento dell'imposta potranno variare sensibilmente in funzione della presenza di intermediari stranieri nella catena degli intermediari stessi. In sostanza, in una catena di intermediari, un intermediario riconosciuto si troverebbe a dover assolvere o meno agli obblighi di applicazione dell'imposta, in funzione dell'esistenza a monte di un intermediario non riconosciuto che "a qualsiasi titolo" interviene nell'esecuzione dell'operazione. Inoltre, gli stessi dubbi possono rilevare, a causa dell'"opacità" presunta, in capo all'intermediario, per quel che riguarda il riconoscimento, in capo allo stesso, del regime di esenzione ed esclusione della sua clientela. A tale proposito, l'A. ritiene che una possibile soluzione, in assenza di ulteriori chiarimenti, possa essere quella della segregazione delle operazioni della clientela, in modo da poter qualificare di volta in volta l'intermediario stesso come esente, escluso o imponibile per singole e specifiche transazioni rispetto ad altre. Un'ulteriore questione da chiarire riguarda, infine, le modalità con le quali l'acquisto presunto, in capo al soggetto opaco, venga riconosciuto in capo all'acquirente finale effettivo, evitando la duplicazione dell'imposta. (EF)

IVA

Dottrina

Iva su operazioni complesse: contratti di *leasing* e di assicurazione tra loro collegati, di P. CENTORE e M.T. SUTICH in Corr. Trib. 2013, pag. 940.

Nella sentenza 27 settembre 2012, causa C-392/11, nell'esaminare un'operazione che comprendeva diverse prestazioni qualificabili ai fini dell'Iva sia come imponibili che come esenti (locazione di immobile e fornitura di energia elettrica e altri servizi relativi all'immobile), la Corte di Giustizia UE ha affermato che al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione. Peraltro, non esiste una regola assoluta ma per determinare l'estensione di una prestazione ai fini Iva è indispensabile prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione.

Nella successiva sentenza 17 gennaio 2013, causa C-224/11, a proposito di un'altra operazione complessa costituita dalla locazione finanziaria (*leasing*) di beni fornita con un contratto di assicurazione finalizzato a preservare l'integrità del bene locato, la Corte di Giustizia UE ha confermato che è rispetto alle circostanze concrete che deve essere valutato se le operazioni siano connesse al punto da dover essere considerate o meno una prestazione unica.

Tuttavia, in via di principio, la Corte afferma che le due operazioni non sono così strettamente connesse al punto da manifestare un rapporto di accessorietà, ben potendo essere svolte anche da soggetti diversi senza particolari vincoli in quanto servizi fornibili autonomamente.

La separazione delle prestazioni non costituirebbe, quindi, scomposizione artificiosa di un'operazione economica unica, tale da alterare la funzionalità del sistema dell'Iva. I giudici sottolineano che un'operazione è considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisce non già un fine in sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Nel caso di specie, la prestazione di assicurazione fornita all'utilizzatore per il tramite del concedente è vero che agevola il godimento del servizio di *leasing*,

ma essa costituisce per l'utilizzatore essenzialmente un fine in sé, tant'è che l'utilizzatore può far assicurare il bene presso una compagnia di assicurazione di sua scelta.

Peraltro, la Corte sottolinea che le modalità di fatturazione e di tariffazione così come anche le condizioni di contratto sono indici rilevanti del carattere unico di una prestazione. (AF)

“Corte di Giustizia europea: fuori campo IVA (anche) la consulenza esternalizzata di gestione fondi” di A. FEDERICO e F. STELLA, ne Il fisco 16/2013, fasc. n. 1, pag. 2398.

Nella Causa C-275/11, la Corte di Giustizia europea ha affermato che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d'investimento, rientrano nella nozione di “gestione di fondi comuni d'investimento” ai fini dell'esenzione prevista dalla direttiva IVA, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato. A parere della Corte, infatti, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione dell'art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della Sesta Direttiva, dal momento che la gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al citato punto 6 è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio. Su tale presupposto, alla ulteriore condizione, riscontrata nel caso specifico, che i predetti servizi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e costituiscano elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d'investimento (sul punto, cfr. anche la sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 maggio 2006, causa C-169/04 - Abbey National), essi devono considerarsi esenti da IVA. Una diversa soluzione, d'altra parte, avrebbe l'effetto di favorire le società di gestione che hanno consulenti propri rispetto a quelle che decidono di ricorrere a terzi, violando il principio di neutralità fiscale, in base al quale gli operatori devono poter scegliere il modello operativo che appare loro più confacente sotto il profilo economico. Devono invece considerarsi estranee alle fattispecie di esenzione previste dalla direttiva, e pertanto soggetti ad IVA, i servizi di consulenza resi a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli.

A parere degli Autori, la normativa (art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) e la prassi (Risoluzione n. 75/E del 2007) nazionali sono in linea con le disposizioni comunitarie e la giurisprudenza della Corte. (PT)

IVA: cosa cambia, con la Legge di Stabilità, per i servizi di gestione individuale di portafogli titoli” di A. FEDERICO e F. STELLA, ne Il fisco 7/2013, fasc. n. 1, pag. 982.

La Corte di Giustizia Europea, con una sentenza del 19 luglio 2012, è intervenuta a fornire ulteriori chiarimenti sul trattamento IVA dei servizi finanziari ed in particolare delle gestioni di portafogli titoli individuali. Nello specifico la Corte, sul presupposto che: i) le esenzioni da IVA previste dalla direttiva devono interpretarsi restrittivamente; ii) le gestioni *de quibus* si compongono, essenzialmente, di due elementi, una prestazione di analisi e custodia del patrimonio del cliente investitore e una prestazione di acquisto e vendita di titoli propriamente detta, dei quali solo quest'ultimo rientra tra le esenzioni previste dalla direttiva; iii) i predetti elementi devono necessariamente essere considerati ai fini IVA nel loro complesso; iii) la fattispecie in esame non è neppure riconducibile nell'ambito dell'esenzione prevista per la gestione dei fondi comuni di investimento, ha concluso per l'assoggettamento ad IVA dell'intero corrispettivo relativo alle prestazioni di gestione individuale di portafogli. In considerazione di tale orientamento la L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha modificato l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, escludendo espressamente dalle fattispecie di esenzione da IVA i servizi di gestione individuale di portafogli e le correlate prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione. Con l'occasione ha altresì modificato l'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, consentendo anche ai soggetti che svolgono i predetti servizi ovvero le correlate prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione di optare per la separazione delle attività. Il nuovo regime trova applicazione, per espressa disposizione di legge, alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. (PT)

“Considerazioni in merito alla dichiarata imponibilità ad IVA delle gestioni individuali di portafoglio” di G. POLO, in Boll. Trib. 6/2013, pag. 426.

Con la legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità per il 2013) è stato modificato l'art. 10, comma 1, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 escludendo, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (il riferimento deve intendersi ai corrispettivi percepiti o fatturati a partire da tale data), l'esenzione da IVA dei servizi di gestione individuale di portafogli. Con il medesimo provvedimento è stato altresì ampliato l'ambito di applicazione del regime di separazione di attività di cui all'art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, consentendo l'opzione anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli (e/o le correlate prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione) sia altre prestazioni di servizi esenti da IVA.

La modifica dell'art. 10 del decreto IVA nei termini sopra indicati risponde alla necessità di uniformare la normativa italiana ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia europea nella recente sentenza del 19 luglio 2012 (Causa C-44/11), che ha ritenuto soggette ad IVA le gestioni patrimoniali individuali di portafogli sul presupposto che esse: i) in ragione delle loro caratteristiche, non possono assimilarsi alla gestione di fondi comuni di investimento, esenti da IVA per espressa previsione della Direttiva; ii) sebbene astrattamente scomponibili in una prestazione di analisi e di custodia del portafoglio del cliente e in una prestazione di acquisto e vendita di titoli, rilevano ai fini IVA solamente nel loro complesso, in quanto gli elementi che le costituiscono risultano entrambi essenziali alla connotazione del servizio e posti sullo stesso piano (in altri termini, non è individuabile una prestazione principale ed una accessoria); iii) non possono, quindi, ricondursi tra le fattispecie di esenzione, da interpretarsi restrittivamente, di cui all'art. 135, par. 1, lett. f) e g) della Direttiva.

Sotto il profilo applicativo, in ragione di pregresse pronunce dell'Amministrazione che esentavano da IVA i servizi *de quibus*, quanto meno per ragioni di legittimo affidamento del contribuente, si ritiene di escludere il recupero dell'imposta relativa alle operazioni effettuate anteriormente alla data di applicazione delle nuove disposizioni.

Non revocabile in dubbio appare pure l'esclusione dalla base imponibile su cui applicare l'IVA dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, addebitata dagli intermediari alla clientela quale legittima traslazione economica degli oneri relativi al contratto.

Una particolare questione si pone con riferimento al regime IVA della consulenza finanziaria prestata dagli intermediari alla propria clientela, sulla quale l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in più occasioni, in particolare ravvisando l'esenzione della consulenza in materia di investimenti (c.d. consulenza MIFID, ex art. 1, comma 5, lett. f), D.Lgs. n. 58/1998) “allorché sia strettamente collegata e connessa ad un'operazione di negoziazione” (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 343/E del 2008). Al riguardo, pur preso atto della particolare attenzione che in questo momento storico i giudici europei stanno rivolgendo all'attività di consulenza (cfr. sentenza del 7 marzo 2013, causa C-275/11, relativa alla consulenza resa da soggetti terzi ad un fondo comune di investimento in valori mobiliari), la sentenza in commento non dovrebbe poter comportare un ripensamento della citata pronuncia dell'Agenzia delle entrate, nel senso di attrarre comunque ad imposizione la consulenza finanziaria *de qua*. Ciò tenuto conto che la Corte tratta la questione “consulenza” solo incidentalmente (ravvisando in essa una parte essenziale del servizio di gestione patrimoniale) e in un contesto del tutto peculiare (quello, appunto, del servizio specifico su cui essa verte). Restano invece tutte le incertezze interpretative sollevate dalla Risoluzione citata nei casi in cui l'attività di consulenza non ottenga il suo naturale compimento in un'operazione di negoziazione; al riguardo, la dottrina propende comunque per l'applicabilità dell'esenzione, sul presupposto che la consulenza è prevista, se non obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n.58/1998. (PT)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

IVA – Disposizioni generali – Operazioni esenti – Prestazione di *leasing* accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto di *leasing* – Applicazione dell'esenzione alla sola prestazione di assicurazione.

Corte di Giust. CE, 17 gennaio 2013, causa n. C-224/11, in Il fisco 6/2013, fasc. n. 2, pag. 926.

L'operazione consistente nel fornire la copertura assicurativa del bene oggetto di leasing non è, almeno in linea di principio, una prestazione distinta rispetto a quella di locazione finanziaria, soggetta a IVA. Se ogni operazione di assicurazione fosse assoggettata a IVA come conseguenza dell'assoggettamento a tale imposta delle prestazioni riguardanti il bene oggetto della stessa, l'obiettivo dell'art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, cioè l'esenzione delle operazioni di assicurazione, verrebbe compromesso.

Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire se, considerate le circostanze concrete del caso di specie, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti.

Laddove le due prestazioni siano da considerare distintamente, l'operazione di assicurazione beneficia del regime di esenzione anche se il concedente provvede a far assicurare presso un terzo il bene concesso in leasing, fatturando a sua volta all'utilizzatore il costo della polizza, purché senza alcuna maggiorazione.

IVA – Disposizioni generali – Operazioni esenti – Gestione di fondi comuni di investimento – Attività di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari a favore della società di gestione.

Corte di Giust. CE 7 marzo 2013, causa n. C-275/11, ne Il fisco 11/2013, fasc. n. 2, pag. 1700.

Le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari rese alle società di gestione dei fondi comuni di investimento beneficiano del regime di esenzione di cui all'art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della VI Direttiva, trasfuso nell'art. 135, par. 1, lettera g), della Direttiva n. 2006/112/CE. Si tratta, infatti, di prestazioni che, ove siano dirette a rivolgere al gestore raccomandazioni sull'acquisto e la vendita di elementi patrimoniali, risultano preordinate all'adempimento delle funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo.

Secondo l'Avvocato generale, l'attività esternalizzata deve essere autonoma rispetto a quella del fondo comune e non occasionale. Nello specifico, l'esenzione IVA si applica alle prestazioni di consulenza "purché sia constatata l'autonomia e la continuità del servizio rispetto alle attività svolte effettivamente dal destinatario del servizio, circostanza questa che dovrà essere accertata dal giudice nazionale".

REGISTRO (Imposta di)

Dottrina

"Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni: rilevano autonomamente ai fini dell'imposta di registro" di M. GABELLI e D. ROSSETTI, ne Il fisco 1/2013, fasc. n. 2, pag. 107.

L'A. esamina la posizione assunta dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mediante la pubblicazione della norma di comportamento n. 186 del 23.11.2012, con la quale è intervenuta sul regime applicabile allo schema negoziale del conferimento d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella società conferitaria anche rispetto alla natura dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86. Argomentando sulle ragioni per cui tale schema negoziale non

possa essere riqualficato come cessione dell'azienda conferita, il documento conclude nel senso che il conferimento di azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria siano da considerare atti separati da assoggettare autonomamente ad imposta di registro in misura fissa, come previsto dagli artt. 4, n. 3 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131/86. (SG)

“Riqualficazione del conferimento di azienda e della successiva cessione di partecipazioni come contratto di cessione di azienda”, di F. GALLIO, ne Il fisco 15/2013, fasc. n. 2, pag. 2311.

L'A. esamina l'ordinanza n. 6835 del 19.3.2013 con la quale la Corte di Cassazione si è espressa in merito al trattamento ai fini dell'imposta di registro del conferimento di azienda e della successiva cessione da parte della società conferente della partecipazione nella conferitaria. I giudici di legittimità hanno ritenuto che, ancorché non si possa prescindere dall'interpretazione della volontà negoziale delle parti, nell'individuazione della materia imponibile deve darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86 e, quindi, tale operazione debba essere riqualficata come cessione di ramo d'azienda. L'A. non condivide tale pronuncia che, a suo avviso, non deve essere contestata nemmeno invocando il principio di abuso del diritto e che, peraltro, non sarebbe in linea con la recente giurisprudenza di merito (CTP Milano n.315/3/12 del 13.12.2012) che ha respinto le contestazioni da parte degli Uffici fiscali che hanno riqualficato analoga operazione come cessione d'azienda. (SG)

“Il *place shopping* nell'imposta di registro secondo la recente prassi: da fenomeno “abusivo” a comportamento “evasivo”, di M. GRAZIOLI e M. THIONE, ne Il fisco, 16/2013, fasc. n. 1, pag. 2402.

Gli AA. prendono spunto dalla recente risoluzione n. 20 del 2013 – in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio o lungo termine, quando stipulati all'estero – per dissertare sul turismo fiscale finalizzato a ottenere benefici sul versante della imposizione indiretta e sulla qualificabilità del fenomeno come elusivo o più semplicemente come opportunistico ma non disapprovato (o, quanto meno, represso) dall'ordinamento italiano.

Secondo gli AA., è corretta la posizione dell'Agenzia quando sostiene che la mera sottoscrizione all'estero, sia pure in forma pubblica, di un contratto di finanziamento già concluso in Italia – dove per conclusione si intende la formalizzazione scritta del consenso tra le parti – non evita che il presupposto impositivo si realizzi, per cui il mancato assolvimento dell'imposta sostitutiva comporta l'applicazione delle disposizioni atte a reprimere l'evasione. Anzi, potrebbe essere consentito – sempre secondo gli AA. – basare l'accertamento su indizi (quali le “bozze” scambiate tra le parti) intesi come comportamenti concludenti e addossare l'onere probatorio al contribuente. Addirittura, gli AA. considerano evidente fattispecie di evasione quella dove l'atto sia “di fatto” formato sul territorio dello Stato e, se necessario, potrebbero sempre ripescarsi i “principi generali” in tema di abuso. (NM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Registro (imposta di) – Applicazione – Valutazione della causa economica dell'atto – Prevalle sulla volontà negoziale delle parti.

Cass., sez. trib. 20 dicembre 2012, n. 23584, in Rass. Trib. Cass. 11/2012, a cura dell'ODCEC di Roma, pag. 14.

La scelta compiuta dal legislatore, in tema d'imposta di registro con l'art. 20 TUR "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", di privilegiare, nella contrapposizione fra "la intrinseca natura e gli effetti giuridici" e "il titolo o la forma apparente" di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica che gli stessi concetti privatistici sull'autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria. Ciò comporta che nell'individuazione della materia imponibile, ancorché non si prescindano dall'interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, dovrà darsi preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare.

Ne consegue la tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola. Sicché l'autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi (e non anche di quelli economici, riferiti alla fattispecie globale) restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti. In altri termini, l'art. 20 costituisce indubbiamente indice rivelatore di criteri di qualificazione autonomi rispetto alle ordinarie ipotesi interpretative civilistiche, attesa la preminenza del principio generale antiabuso (e della regolamentazione reale degli interessi, oggettivizzata nell'indagine sulle possibili conseguenze giuridiche di atti e negozi).

Registro (imposta di) – Principi generali – Interpretazione degli atti – Conferimento d'azienda agricola e successiva cessione delle partecipazioni – Abuso del diritto.

Cass., sez. trib. 19 marzo 2013, n. 6835, ne Il fisco 16/2013, fasc. n. 1, pag. 2438.

L'imposta richiesta dall'ufficio a seguito della riqualificazione degli atti ha natura di imposta suppletiva e non complementare, quindi deve essere richiesta dall'Agenzia delle Entrate entro 3 anni dalla registrazione dell'ultimo atto portato alla registrazione.

VARIE

Prassi Amministrativa

Commento alle novità fiscali – Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)" – Primi chiarimenti.

Circ. Agenzia delle Entrate 3 maggio 2013, n. 12/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2013, nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese.

La circolare si articola in sette capitoli. Il primo raccoglie le novità normative in materia di IRPEF; il secondo commenta le disposizioni che interessano i titolari di reddito d'impresa; il terzo si occupa delle modifiche relative alle imprese di assicurazione; il quarto si focalizza sulle novità normative in materia di IVA, con riguardo anche alle disposizioni di recepimento della direttiva n. 45/2010/UE; il quinto riguarda le modifiche introdotte alla disciplina dell'IVIE e dell'IVAFE; il sesto capitolo illustra le novità in materia di imposta di bollo. L'ultimo capitolo contiene il commento di alcune delle novità fiscali introdotte con il decreto-legge n. 179 del 2012.

In ordine al riallineamento del costo delle partecipazioni di controllo riferito ad avviamento o ad altre attività immateriali la circolare, dopo aver ripercorso i punti principali della norma, si sofferma sulle modifiche apportate dalla Legge predetta che riguardano in sostanza il rinvio dei benefici previsti da tale regime agevolato.

In particolare: per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La circolare si sofferma inoltre su alcuni aspetti operativi legati alla compilazione del modello unico 2013 evidenziando la necessità di compilare l'apposito prospetto nel modello della dichiarazione indicando gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva.

Con riguardo alla disciplina dell'imposta sulle riserve matematiche la circolare commenta le modifiche che consistono nella variazione in aumento dell'aliquota dell'imposta e nell'introduzione di un limite – parametrato allo *stock* delle riserve matematiche – all'importo complessivo del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta medesima, al superamento del quale si riduce l'imposta da versare.

La Legge di Stabilità interviene sulla disciplina fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate o rinnovate da soggetti esercenti l'attività di impresa entro il 31 dicembre 1995, i cui rendimenti sono attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta all'atto della loro percezione.

Viene ora previsto che i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza al 31 dicembre 2012 e i relativi premi versati si considerano corrisposti a tale data con applicazione della ritenuta, a titolo di imposta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482 de 1985.

In sostanza, la norma prevede la liquidazione anticipata dell'imposta sui rendimenti maturati fino a tutto il 2012 e il concorso alla formazione del reddito complessivo dei proventi maturati successivamente senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.

E' previsto che la provvista della ritenuta possa essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della riserva matematica di ciascuna polizza.

La ritenuta si applica con l'aliquota nella misura del 12.50% sulla parte dei proventi maturati alla data del 31 dicembre 2011 e del 20% per quelli maturati successivamente a tale data. (EM)

Varie – Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE.

Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 13/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l'IMU e l'IVIE. (EM)

Giurisprudenza

Tribunali

Società – Società di capitali – Società per azioni – Contratto di *swap* (c.d. *hedging*) – Finalità di copertura delle oscillazioni dei tassi – Collegamento negoziale – Contratto di finanziamento.

Tribunale di Brindisi 29 gennaio 2013, in Le Società 4/2013, pag. 465.

Sussiste un collegamento negoziale fra un contratto di *swap* (c.d. *hedging*) e un contratto di finanziamento se la causa del primo è, *prima facie*, quella di coprire le oscillazioni dei tassi di interesse ovvero è comunque rivolta a eliminare queste variazioni. Ne consegue che la nullità ovvero inefficacia della causa di uno dei predetti contratti ha diretta influenza sulla causa dell'altro.

Corte di Cassazione

Assicurazione (impresa di) – Impresa di assicurazione – Divieto di compiere operazioni estranee all’oggetto sociale – Portata – Limiti – Fondamento – Conseguenze – Assunzione di garanzie in favore di società controllate – Leicità – Fondamento.

Cass., civ., SS.UU. 30 dicembre 2011, n. 30174, in Le Società 3/2013, pag. 292.

Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa e a quelle connesse (art. 5, L. 10 giugno 1978 n. 295, applicabile *ratione temporis*) non impedisce loro di compiere singoli atti che non hanno natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed esterno rispetto a quello tipico dell'assicuratore. Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, poiché atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme.

Società – Azienda – Cessione di ramo d'azienda – Nozione – Fattispecie.

Cass., sez. I, 4 dicembre 2012, n. 21711, in Le Società 3/2013, pag. 346.

In materia di trasferimento di ramo d'azienda, tanto la normativa comunitaria (direttiva CE nn. 98/50 e 2011/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma 5, c.c., sostituito dall'art. 23, D.Lgs. n. 276/2003) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuati, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede pertanto che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria e, analogamente, l'art. 2112, comma 5, c.c. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve quindi trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte Giust. CE 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati.

Dottrina

ANTONINI P., "Il <i>ticket restaurant</i> elettronico: la disciplina di settore e l'esigenza di un'interpretazione evolutiva (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	Pag. 14
BORGOGLIO A., "Le provvigioni sulle polizze collocate dalle banche non scontano la ritenuta" (RITENUTE ALLA FONTE)	" 16
CARLUCCI A., MIELE L., POSA S., "Esenzioni ed esclusioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie" (TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle))	" 18
CENTORE P., SUTICH M.T., "IVA su operazioni complesse: contratti di leasing e di assicurazione tra loro collegati" (IVA)	" 21
DE GIORGI., "Rapporti tra la disciplina della deducibilità dei costi <i>black list</i> e le Convenzioni contro le doppie imposizioni" (REDDITI DI IMPRESA)	" 10
DOLCE R., "Soggetti IAS adopter e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012) (REDDITI DI IMPRESA)	" 11
DRAGONE P., VALACCA R., "Deduzione delle perdite su crediti di modesto importo e prescritti: vale la competenza?" (REDDITI DI IMPRESA)	" 12
FEDERICO A., STELLA F., "Corte di Giustizia europea: fuori campo IVA (anche) la consulenza esternalizzata di gestione fondi" (IVA)	" 22
FEDERICO A., STELLA F., "IVA: cosa cambia, con la Legge di Stabilità, per i servizi di gestione individuale di portafogli titoli" (IVA)	" 22
FERRANTI G., "Il requisito della commercialità ai fini della <i>Pex</i> " (REDDITI DI IMPRESA)	" 12
FUMAGALLI T., "Sindacabilità dei corrispettivi dichiarati per i redditi diversi di natura finanziaria" (ACCERTAMENTO 8Principi e norme generali)	" 1
FURIAN S., GALLIO F., "Il regime fiscale dei piani di incentivazione dei <i>manager</i> " (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	" 15
GABELLI M., ROSSETTI D., "Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni: rilevano autonomamente ai fini dell'imposta di registro" (REGISTRO (Imposta di))	" 24
GAIANI L., "Il secondo anno di ACE: regole applicative e problemi aperti sulla quantificazione dell'incentivo" (REDDITI DI IMPRESA)	" 13
GALLI C., "Disciplina ancora incompleta per la << <i>financial transaction tac</i> >> TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)	" 19

GALLIO F., “Riqualificazione del conferimento di azienda e della successiva cessione di partecipazioni come contratto di cessione di azienda” (REGISTRO (Imposta di))	Pag. 25
GHISELLI F., FUSA E., “L’iscrizione in bilancio delle imposte differite attive correlate alle perdite fiscali pregresse” (IAS)	“ 4
GORGONI S., “Riflessi dell’assimilazione”, ai fini tributari, delle società costituite all’estero a uno dei tipi societari italiani” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 2
GRAZIOLI M., THIONE M., “Il <i>place shopping</i> nell’imposta di registro secondo la recente prassi: fa fenomeno “abusivo” a comportamento “evasivo” (REGISTRO (Imposta di))	“ 25
LENOTTI M., “ <i>Tobin Tax</i> : gli aspetti internazionali” (TRANSAZIONI FINANZIARIE)	“ 20
MARTONE A., “La determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany: normativa e metodologie applicabili” (IRES)	“ 6
MIGNARRI E., “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 – I chiarimenti e i dubbi sull’imposta di bollo” (BOLLO (Imposta di))	“ 17
MOLINARO G., “Innovazioni del registro impositivo di cambiali finanziarie, obbligazioni e << <i>project bond</i> >>” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 9
PANZERA DA EMPOLI G., “Le spese per il personale da ritenere <<imponibili>> ai fini dell’IRAP deducibile dal reddito di impresa” (IRES)	“ 6
POLO G., “Considerazioni in merito alla dichiarata imponibilità ad IVA delle gestioni individuali di portafoglio” (IVA)	“ 23
SIMONELLI E.M., FERINI F., “L’abuso del diritto: da principio immanente nell’ordinamento tributario a fattispecie penalmente ir-rilevante” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 1
UNGARO S., “Minusvalenza indeducibile se c’è abuso del diritto” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 13
VALENTE P., MATTIA S., “Finanziamenti infragruppo. Le valide ragioni economiche secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 13

Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2013, n. 10/E (REDDITI DI CAPITALE)	“ 10
Circ. Agenzia delle Entrate 3 maggio 2013, n. 12/E (VARIE)	“ 26

Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 13/E (VARIE)	Pag. 27
Circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013, n. 14/E (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Dichiarazione dei redditi)	“ 6
Circ. Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013, n. 15/E (BOLLO (Imposta di))	“ 18
Circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 17/E (IRES)	“ 7
Circ. Agenzia delle Entrate 4 giugno 2013, n. 19/E (REDDITI DIVERSI)	“ 15

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

Sez. I, 19 dicembre 2012, n. C-207/11 (IRES)	“ 8
17 gennaio 2013, n. C-224/11 (IVA)	“ 24
7 marzo 2013, n. C-275/11 (IVA)	“24

Tribunali

Brindisi 29 gennaio 2013 (VARIE)	“ 27
--	-------------

Corte di Cassazione

SS.UU. 30 dicembre 2011, n. 30174 (VARIE)	“28
Sez. trib. 25 luglio 2012, n. 13088 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 15
Sez. trib. 30 novembre 2012, n. 21405 (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)	“ 5
4 dicembre 2012, n. 21711 (VARIE)	“ 28
Sez. trib. 20 dicembre 2012, n. 23584 (REGISTRO (Imposta di))	“ 25
Sez. trib. 10 gennaio 2013, n. 449 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)	“ 2

Sez. VI 16 gennaio 2013, n. 959 (RISCOSSIONE)	Pag. 16
Sez. trib. 29 gennaio 2013 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2
Sez. Trib. 7 febbraio 2013, n. 2869 (IRES)	“ 8
Sez. V 27 febbraio 2013, n. 4901. (IRES)	“ 9
Sez. V 27 febbraio 2013, n. 4927. (IRES)	“ 9
Sez. VI 13 marzo 2013, n. 6329 (CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)	“ 3
Sez. trib. 19 marzo 2013, n. 6835 (REGISTRO (Imposta di))	“ 26
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. Trib. prov. di Lecco, sez. I 13 agosto 2012, n. 121 (CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)	“ 3
Comm. Trib. prov. di Perugia, sez. II 7 febbraio 2013, n. 18 (CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)	“ 4
Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, sez. II 11 febbraio 2013, n. 24. (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere))	“ 5